



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, nel testo modificato dall'art. 3 D.L. 30 aprile 2020 n. 28;

ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del comma 6 del citato art. 83, all'adozione delle misure organizzative necessarie per lo svolgimento dell'attività di questa Commissione Tributaria Provinciale per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio pp.vv.;

ritenuto che la ristrettezza dei locali in cui la Commissione Tributaria è ospitata, che non consente di assicurare il distanziamento sociale, impone di mantenere fermo il divieto di accesso del pubblico agli Uffici, salvi i casi di assoluta urgenza e indifferibilità;

ritenuto che, a questo fine, va demandato al Direttore della Segreteria di provvedere affinché il servizio già in atto di prenotazione degli appuntamenti prosegua fino al termine del periodo considerato, secondo i criteri da lui stabiliti nel provvedimento del 26 marzo 2020 o con altre eventuali e più efficaci modalità, curando in ogni caso che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi e che sia evitata ogni forma di assembramento;

ritenuto che, nella trattazione degli affari, ferme ovviamente restando diverse scelte organizzative di ciascun Presidente di Sezione, vanno privilegiati i ricorsi per i quali non sia stata richiesta la pubblica udienza;

ritenuto che, per evidenti ragioni di tutela della salute pubblica, stante lo spazio estremamente limitato sia delle aule di udienza che dell'antistante sala di aspetto, deve,

A. Novara

comunque, escludersi che le udienze pubbliche possano celebrarsi in presenza dei difensori o delle parti, dovendo per esse prevedersi che la trattazione si svolga con le forme stabilite dal co. 7 dell'art. 83 avanti menzionato, ossia mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, entro il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza, nonché di brevi repliche, entro il termine di 3 giorni liberi prima dell'udienza, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

ritenuto che, con le stesse modalità, vanno tenute le udienze in camera di consiglio per la trattazione delle istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati;

ritenuto che, relativamente alle udienze camerali fissate per la decisione del merito, va concesso alle parti, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 co. 3 D.lgs. n. 546 del 1992, solo il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di brevi repliche;

ritenuto che, a discrezione di ciascun Presidente di Sezione, cui resta al riguardo riservata ogni decisione sulla misura più opportuna da adottare nell'interesse dell'Ufficio, ma anche a salvaguardia della salute dei magistrati e del personale di segreteria, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, a seguito di udienza sia pubblica che camerale, potranno essere assunte in presenza dei componenti del Collegio ovvero, ai sensi del più volte citato art. 83 co. 12 quinquies, anche mediante collegamenti da remoto, essendo però indispensabile, in questa seconda ipotesi, che, alla fine della camera di consiglio e, comunque, nel più breve tempo possibile, vengano predisposti e depositati il verbale d'udienza e il dispositivo, da redigere in atti distinti, con l'avvertenza che il dispositivo sia conservato separatamente e inserito nel fascicolo telematico solo dopo il deposito della sentenza;

sentiti il Presidente della Giunta della Regione Sicilia, il Consiglio dell'Ordine degli

A. Novara

Avvocati di Palermo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo;

DISPONE

- 1) Dal 12 maggio al 31 luglio 2020 è vietato l'accesso del pubblico agli uffici della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, salvi i casi di assoluta urgenza e indifferibilità;
- 2) Il Direttore della Segreteria provvederà affinché il servizio già in atto di prenotazione degli appuntamenti prosegua fino al 31 luglio 2020, secondo i criteri da lui già stabiliti nel provvedimento del 26 marzo 2020 o con altre eventuali e più efficaci modalità, curando in ogni caso che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi e che sia evitata ogni forma di assembramento;
- 3) La trattazione delle udienze pubbliche avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, entro il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza, nonché di brevi repliche, entro il termine di 3 giorni liberi prima dell'udienza, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- 4) Le udienze in camera di consiglio per la trattazione delle istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati saranno trattate con le stesse modalità stabilite al superiore punto 3);
- 5) Nel caso di udienze camerali fissate per la decisione del merito, sarà concesso alle parti solo il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di brevi repliche;
- 6) A discrezione di ciascun Presidente di Sezione, cui resta al riguardo riservata ogni valutazione sulla misura più opportuna da adottare nell'interesse dell'Ufficio e per la salvaguardia della salute dei magistrati e del personale di segreteria, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, sia a seguito di udienza pubblica che di udienza

A. Navarra

camerale, potranno essere assunte in presenza dei componenti del Collegio ovvero mediante collegamenti da remoto, purché, in questa seconda ipotesi, alla fine della camera di consiglio e, comunque, nel più breve tempo possibile, siano predisposti e depositati il verbale d'udienza e il dispositivo, da redigere in atti distinti, con l'avvertenza che il dispositivo sia conservato separatamente e inserito nel fascicolo telematico solo dopo il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i magistrati della Commissione Tributaria Provinciale e per l'affissione all'albo dell'Ufficio.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, nonché al Presidente della Giunta della Regione Siciliana, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, alla Direzione Regionale e alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, alla Direzione Regionale della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'ANCI, che ne darà comunicazione ai Comuni della Provincia di Palermo, e a Riscossione Sicilia S.p.A.

Palermo, 11 maggio 2020

Il Presidente

Antonio Novara

